

STATUTO

IL PALAZZONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERNI TR VIALE LUIGI
CAMPOFREGOSO 62

Numero REA: TR - 108578

Codice fiscale: 01583070550

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" alla raccolta n. 26.241	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della legge n. 381/1991, con	
	sede nel Comune di Terni la Società denominata " IL	
	PALAZZONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia	
	che all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel	
	presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi,	
	si applicano le disposizioni del codice civile e delle	
	leggi speciali sulle cooperative, nonché le	
	disposizioni in materia di società a responsabilità	
	limitata, in quanto compatibili con la disciplina	
	cooperativistica.	
	Art. 2 - Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'assemblea.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	

	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991 (specificamente punto "a"), non ha scopo di	
	lucro e si propone di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'interazione	
	sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito	
	mutualistico e solidaristico.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata	
	secondo il principio della mutualità prevalente senza	
	fini di speculazione privata.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa	
	intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione	
	e le migliori condizioni economiche, sociali,	
	professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla	
	legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la	
	legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito	
	regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della	
	legge 3 aprile 2001, n. 142.	

	La cooperativa può svolgere la propria attività	
	anche con terzi non soci.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività	
	avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di	
	soggetti diversi dai soci.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa	
	deve rispettare il principio della parità di	
	trattamento tra i soci cooperatori.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come sopra	
	definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci	
	come più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto lo svolgimento diretto e/o in appalto o	
	convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere,	
	delle seguenti attività socio - sanitarie e/o	
	educative:	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e	
	socializzazione, con particolare riferimento alla	
	gestione e cura di case famiglia, residenze protette	
	per anziani, comunità alloggio e case vacanza;	
	- servizi socio-sanitari e assistenziali a persone	
	anziane auto-sufficienti e non presso anche residenze	

	protette;	
	- servizi di assistenza, sostegno, riabilitazione e	
	cure domiciliari da fornirsi sia presso famiglie che	
	scuole o altre strutture di accoglienza, riservate ai	
	disabili fisici e/o con lievi insufficienze mentali;	
	- attività di formazione e consulenza nei settori di	
	cui al presente articolo;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della	
	comunità locale entro la quale opera al fine di	
	renderla più consapevole e disponibile all'attenzione	
	ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e	
	svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria;	
	- attività di sostegno socio educativo rivolto a	
	soggetti svantaggiati e/o a rischio di emarginazione	
	sociale.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norma in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui	
	esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o	
	elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto	
	indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o	

	indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento	
	delle attività previste nel presente Statuto; potrà	
	richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla	
	Unione Europea, dello Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e	
	l'adozione di procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative; potrà,	
	inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti	
	finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese	
	a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci,	
	finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e	
	dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale	
	attività sono definite con apposito Regolamento	
	approvato dall'Assemblea dei soci.	

	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci cooperatori è compreso nei limiti	
	di legge.	
	Ove i soci siano meno di nove, potranno essere	
	ammessi quali soci, in osservanza al disposto	
	dell'art. 2522 c.c., solo persone fisiche.	
	Ove vengano superati i limiti di cui all'art. 2519,	
	2° comma, c.c. (numero di soci cooperatori pari o	
	superiore a venti unità oppure stato attivo	
	patrimoniale superiore ad un milione di euro od alla	
	cifra stabilita dalle disposizioni normative tempo per	
	tempo vigenti), la società dovrà adeguare il proprio	
	statuto alle norme in materia di società per azioni.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che	
	sono in grado di contribuire al raggiungimento degli	
	scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti	
	requisiti:	
	- i soci lavoratori, ovvero professionisti del	
	settore in cui opera la cooperativa, od in ogni caso	
	soggetti che possano apportare professionalità utili	
	al conseguimento dell'oggetto sociale, nonchè elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero necessario al	
	buon funzionamento della cooperativa;	

	- i soci fruitori;	
	- i soci volontari.	
	Sono soci lavoratori coloro che effettuando una	
	prestazione ricevono una utilità economica; essi sono	
	i soci dipendenti, i soci liberi professionisti,	
	coloro che ricevono prestazioni in natura (vitto ed	
	alloggio) per l'attività svolta, i soci lavoratori	
	svantaggiati. I soci lavoratori mettono a disposizione	
	le proprie capacità professionali anche in relazione	
	al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonchè	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa.	
	Sono soci fruitori coloro che usufruiscono	
	direttamente o indirettamente dei servizi prestati	
	dalla cooperativa ossia coloro che ottengono il	
	soddisfacimento di un loro bisogno grazie allo	
	svolgimento dell'attività della cooperativa. Rientrano	
	tra questi le diverse persone (anziani, portatori di	
	handicap ecc.) utenti dei servizi e dell'attività	
	della cooperativa sociale, nonchè i loro familiari.	
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà nell'organizzazione dei servizi o nella	
	gestione della cooperativa, ai sensi e per gli effetti	
	della Legge 381/1991. Tale categoria di soci deve	

	essere iscritta in una apposita sezione del libro dei	
	soci ed il loro numero non può superare il 50%	
	(cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci	
	e, in quanto soci a tutti gli effetti, concorrono alla	
	formazione del numero minimo per costituire la base	
	sociale della cooperativa. Ai soci volontari non va	
	applicato alcun contratto collettivo di lavoro	
	subordinato ed autonomo, fatta eccezione delle norme	
	di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali. Ad essi va corrisposto solo il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate.	
	Possono altresì esser socie persone giuridiche	
	pubbliche o private. Ogni socio è iscritto in una	
	apposita sezione dal libro soci in base alla categoria	
	di appartenenza.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche od affini, o	
	partecipano a società che, secondo la valutazione	
	dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività	
	svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci	
	cooperatori in una categoria speciale in ragione	

	dell'interesse alla loro formazione professionale.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla	
	categoria dei soci speciali coloro che debbano	
	completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo	
	amministrativo, in conformità con quanto previsto da	
	apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di	
	inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articolano le fasi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura	
	comunque non superiore al 20% (venti per cento) di	
	quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno,	
	previsto dall'articolo 22, anche in misura inferiore	
	ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'impresa	
	cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque	
	l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del	

	capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha	
	diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il	
	diritto di voto solamente in occasione delle assemblee	
	convocate per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non	
	può essere eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti	
	previsti dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti	
	dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima	
	della data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 12 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i	
	diritti che spettano agli altri soci cooperatori a	
	condizione che, come previsto dal regolamento e dalla	
	delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri	
	inerenti la formazione professionale, conseguendo i	
	livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	

	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare	
	la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con	
	gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli,	
	l'organo amministrativo può deliberare il	
	provvedimento di esclusione nei confronti del socio	
	speciale secondo i termini e le modalità previste	
	dall'articolo 12.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà	
	presentare all'organo amministrativo domanda scritta	
	che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza,	
	data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della condizione professionale, delle specifiche	
	competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività	
	concorrenti o in contrasto con quella della	
	cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di	

	sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere	
	inferiore, né superiore al limite minimo e massimo	
	fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto	
	ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 34 del presente	
	statuto;	
	g) la dichiarazione di presa visione e di impegno al	
	rispetto del regolamento interno della cooperativa;	
	h) dichiarazione sostitutiva atto notorio di assenza	
	di condanne.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza	
	dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente	
	articolo 5 e l'inesistenza delle cause di	
	incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera	
	entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le	
	modalità ed i termini per il versamento del capitale	
	sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori	
	nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni	

	la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In	
	tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di	
	ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in	
	occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella	
	dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a	
	recepire quanto stabilito dall'assemblea con	
	deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla	
	data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei	
	termini previsti dal precedente art.7;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti	
	interni e delle deliberazioni legalmente adottate	

	dagli organi sociali.	
	c) se socio lavoratore, a mettere a disposizione le	
	proprie capacità professionali e il proprio lavoro in	
	relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le	
	esigenze della cooperativa .	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno	
	diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare,	
	anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri	
	sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	per recesso, esclusione, fallimento o per causa di	
	morte.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	

	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo	
	o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata	
	con raccomandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se	
	ricorrano i motivi che, a norma della legge e del	
	presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano,	
	gli amministratori devono darne immediata	
	comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui al successivo articolo 34.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda, trasmessa	
	all'interessato mediante lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, nei confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla	
	cooperativa;	

	b) che non sia più in condizione di svolgere	
	l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente	
	statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali, con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione del	
	rapporto;	
	d) che si renda moroso nel versamento della quota	
	sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali	
	debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque	
	svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta	
	atti valutabili quale notevole inadempimento degli	
	obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni	
	materiali alla cooperativa o assuma iniziative o	
	comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale	
	irrevocabile per reati che importino l'interdizione	
	anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per	
	reati che, per le modalità di esecuzione e la	

	gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	i) che abbia subito un provvedimento di	
	licenziamento per giustificato motivo oggettivo	
	nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di	
	legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a	
	sostegno del reddito dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro	
	subordinato subisca un provvedimento di licenziamento	
	per motivi disciplinari, per giusta causa o	
	giustificato motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non	
	subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per	
	inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio,	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata	
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,	
	può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'articolo 34.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel	
	libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il	
	diritto al rimborso del capitale da essi	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai	
	sensi dei successivi articoli 22 e 25, lettera c), la	

	cui liquidazione - eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di	
	capitale assegnata al socio ai sensi del successivo	
	articolo 22, può essere corrisposta in più rate,	
	unitamente agli interessi legali, entro un termine	
	massimo di 5 (cinque) anni.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso	
	delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione	
	del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risulti chi sono gli	
	aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno	
	indicare quello tra essi che li rappresenterà di	
	fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del	

	decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.	
	2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione	
	alla Società possono richiedere di subentrare nella	
	partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà	
	deliberata dall'Organo amministrativo, previo	
	accertamento dei requisiti, con le modalità e le	
	procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si	
	provvede alla liquidazione ai sensi del precedente	
	art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al	
	rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio	
	deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota	
	versata entro i 2 anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto saranno devolute con	
	deliberazione del consiglio d'amministrazione al	
	fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI - STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	

	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III	
	del presente statuto, possono essere ammessi alla	
	Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della	
	legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote nominative trasferibili del	
	valore di Euro 1.000.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore	
	minimo di Euro 1.000.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei	
	soci in occasione della emissione dei titoli, le quote	
	dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento	
	dell'Organo Amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli,	
	l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a	
	chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve	
	comunicare all'Organo Amministrativo il proposto	
	acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60	

	giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori	
	deve essere disciplinata con deliberazione	
	dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione	
	dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili	
	e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote,	
	fermo restando che il tasso di remunerazione non	
	può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti	
	rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle quote che siano anche	
	soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, come di seguito	
	indicato:	
	- n. 1 voto per conferimenti fino ad Euro 1.000;	
	- n. 2 voti per conferimenti fino ad Euro 2.000;	
	- n. 3 voti per conferimenti fino ad Euro 3.000;	

	- n. 4 voti per conferimenti fino ad Euro 4.000;	
	- n. 5 voti per conferimenti superiori ad Euro 5.000;	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un	
	terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci	
	presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori	
	sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei	
	voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti	
	da essi portati.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'Organo di	
	Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso	
	spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata	
	del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di	
	emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	Art. 21 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le	

	modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa	
	può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi	
	di diritti di amministrazione, ad investitori	
	professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad	
	investitori qualificati rispettivamente ai sensi	
	dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies	
	delle d.a.t. del cod. civ.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla	
	stessa assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei	
	titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto	
	di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le	
	modalità di corresponsione degli interessi ovvero di	
	partecipazione agli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di	
	rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'organo	
	amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di	
	cui al presente articolo ed al relativo rappresentante	
	comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363	
	e seguenti c.c., in quanto compatibili con le	

	successive disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Articolo 22 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare,	
	su proposta dell'organo amministrativo, in materia di	
	ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti	
	e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo	
	apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli	
	scambi mutualistici, stabiliti di volta in volta	
	dall'Assemblea dei Soci.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei	
	ristorni a ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle	
	rispettive quote.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,	

	rappresentati da quote, ciascuna del valore non	
	inferiore ad euro 25 (venticinque) e non superiore	
	ai limiti stabiliti dalla legge;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento	
	aziendale;	
	b. dagli strumenti privi di diritti di	
	amministrazione di cui al precedente articolo 21;	
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di	
	cui all'articolo 25 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti od	
	esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	e. dalla riserva straordinaria;	
	f. dalle eventuali riserve divisibili dei soci	
	finanziatori	
	g. da ogni altro fondo di riserva costituito	
	dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente,	
	i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salva quella di cui alla precedente	
	lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori	

	durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo	
	scioglimento	
	Articolo 24 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, nè essere cedute senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote	
	deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione	
	dell'organo amministrativo, la cessione può essere	
	effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta	
	dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio	
	è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci	
	l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i	
	requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio	
	interessato, il quale, entro i successivi sessanta	
	giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure	
	arbitrali di cui all'articolo 34.	

	Art. 25 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio,	
	previo esatto inventario, da compilarsi in conformità	
	alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di	
	cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.,	
	certificate dall'organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e	
	delle modalità previste dal precedente articolo 22 e,	
	successivamente sulla distribuzione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a	
	quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della	
	legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei	

	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al	
	limite stabilito dalla legge ai fini del	
	riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di	
	diritti di amministrazione di cui al precedente	
	articolo 21;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero	
	ai fondi di cui alla lettera e) e g) dell'art. 23.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente	
	destinati a finalità mutualistiche, intendendo per	
	tali l'incremento delle riserve di natura	
	indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e	
	l'erogazione del ristorno.	
	Si applicano tutti i divieti e gli obblighi di cui	
	all'art. 2514 c.c., ed in particolare:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite	

	massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 26 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché	
	sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo del numero	
	complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del	
	ristorno e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura	
	dell'organo amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del	
	collegio sindacale;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	

	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di	
	svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte	
	mediante deliberazione assembleare, con le modalità	
	previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi	
	mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto	
	almeno otto giorni prima del giorno fissato per	
	l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi	
	supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito	
	e/o consegnato con qualsiasi sistema di comunicazione	
	(compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve	
	contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello	
	della prima.	

	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto e siano presenti, o informati della	
	riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci	
	effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli	
	intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la	
	metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei	
	presenti, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4,	
	6 e 7 del precedente articolo 26, per i quali è	
	necessario il voto favorevole del 30% dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea.	

	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90	
	giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del	
	presente statuto.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o	
	dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua	
	assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di	
	questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa,	
	col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La cooperativa può essere amministrata,	
	alternativamente, da un amministratore unico o da un	
	consiglio di amministrazione composto da due a sette	
	membri, su decisione dei soci in sede di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	

	l'amministrazione della cooperativa può essere	
	affidata anche a soggetti non soci, purché la	
	maggioranza del consiglio di amministrazione sia	
	scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico	
	deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, anche a	
	tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti e possono	
	ricevere per il mandato un compenso.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del	
	periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in	
	cui il nuovo organo amministrativo è stato	
	ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento	
	della nomina, il consiglio di amministrazione elegge	
	fra i suoi membri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere	
	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni	
	degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal	
	Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia	
	su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo	
	degli amministratori	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data,	

	il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita	
	a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e	
	revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno	
	cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di	
	urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in	
	carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva	
	della maggioranza dei membri in carica; le	
	deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la	
	proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato,	
	il quale deve essere trascritto nel libro delle	
	decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione o l'Amministratore	
	Unico ha tutti i poteri per l'amministrazione della	
	cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere	
	indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	

	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo , delegando loro i necessari poteri e	
	precisando i contenuti, i limiti e le modalità di	
	esercizio della delega. Non possono essere delegati i	
	poteri concernenti le materie indicate dall'articolo	
	2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il	
	consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare	
	in forma collegiale nei casi in cui oggetto della	
	decisione siano la remunerazione della prestazione	
	mutualistica, il ristorno, il conferimento, la	
	cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda,	
	la costituzione o assunzione di una partecipazione	
	rilevante in altra società	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio sindacale sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, in termini di dimensioni o	
	caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle	
	sue controllate	
	Gli amministratori relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico, con	

	particolare riferimento alla sussistenza del requisito	
	della prevalenza mutualistica o alle azioni che si	
	intendono intraprendere per riacquistare il requisito	
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima	
	relazione gli amministratori devono illustrare le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della	
	cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta al presidente	
	del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri	
	delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei	
	modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono ricorrere alla	
	decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore	
	unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla	
	decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal	
	Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	

	In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	l'Amministratore unico o gli amministratori sono	
	tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e	
	rimangono in carica fino alla sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	
	dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato	
	esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori	
	investiti di particolari cariche, la remunerazione	
	degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo,	
	sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.	
	Art. 33 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., o per scelta dei	
	soci, la cooperativa procede alla nomina del collegio	
	sindacale, composto da tre membri effettivi e due	
	supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori legali	
	dei conti iscritti nel registro istituito presso il	
	competente Ministero.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e	

	se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si	
	trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399	
	c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta	
	causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca	
	deve essere approvata con decreto del Tribunale ,	
	sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un	
	sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I	
	sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci	
	per l'integrazione del collegio, da adottarsi su	
	iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi	
	trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con	
	quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza	
	della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi	
	di corretta amministrazione e, in particolare,	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla società e	
	sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione	
	e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere	
	agli amministratori notizie, anche con riferimento a	
	società controllate, sull'andamento delle operazioni	

	sociali o su determinati affari. Possono scambiare	
	informazioni con i corrispondenti organi delle società	
	controllate in merito ai sistemi di amministrazione e	
	controllo ed all'andamento generale dell'attività	
	sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di	
	ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria	
	responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di	
	propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non	
	debbono trovarsi in una delle condizioni di	
	ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399,	
	c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare	
	agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a	
	informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo	
	legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e	
	seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico e alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale,	
	che deve essere trascritto nel libro delle decisioni	
	del collegio sindacale e sottoscritto dagli	

	intervvenuti; le deliberazioni del collegio devono	
	essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere	
	a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle	
	assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di	
	amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 34 (Clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci	
	ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad	
	oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge	
	prevede l'intervento obbligatorio del pubblico	
	ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato	
	dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società,	
	il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni	
	dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il	
	domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le	

	risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno	
	le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese	
	dell'arbitrato tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni	
	del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 35 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente	
	versato dai soci ed eventualmente rivalutato a	
	norma del precedente art. 25, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11	

	della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 37 (Regolamenti - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	F. to: Vitali Fiorella	
	F. to: Paola Scancella	
	F. to: Mollichella Moreno	
	F. to: Paolo Cirilli Notaio (L.S.)	
	Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi	

[illegible]